

## CIRCOLARE DI STUDIO

29/2021

Parma, 26 Ottobre 2021

### Soci

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

### Associati

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

### Consulenti

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

### OGGETTO: ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI (Legge 178/2020)

In seguito al via libera della Commissione Europea, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione dell'esonero contributivo per le assunzioni dei giovani con meno di 36 anni previsto dall'art. 1, commi da 10 a 15 della Legge n.178/2020.

Le caratteristiche dello sgravio sono le seguenti:

- sgravio contributivo pari al **100% dei contributi** a carico dell'azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- esonero massimo di **6.000,00 euro annui** rapportati ai mesi di vigenza, nel limite mensile di euro 500,00 (6.000,00/12). L'importo è proporzionalmente ridotto per i rapporti a tempo parziale;
- per la durata di **36 mesi**;
- **assunzioni e trasformazioni** a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022;
- riguarda giovani di **età inferiore a 36 anni** (35 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione o della trasformazione);
- lavoratori che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nell'intera vita lavorativa.

Precedenti rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di lavoro domestico non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per

giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Resta esclusa la possibilità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente, per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato o per l'assunzione con qualifica dirigenziale.

L'agevolazione è prevista anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorchè la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Nel caso di assunzione di lavoratore precedentemente oggetto della medesima agevolazione in esame, presso lo stesso datore di lavoro o presso altro datore di lavoro, l'azienda potrà fruire della misura agevolativa per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Si specifica che non tutta la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è esonerabile, a titolo esemplificativo, non vi è esenzione per la contribuzione ai fondi di solidarietà (D.lgs. n.148/2015), ai fondi interprofessionali e per il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare.

Il periodo di fruizione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, quindi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Le condizioni di spettanza dell'incentivo, comuni a tutte le forme di agevolazione contributiva, sono:

- Il possesso del Durc;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali e di legge a tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto dei contratti collettivi di qualsiasi livello vigenti;
- Che l'assunzione non violi un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

La presente misura agevolativa è considerata aiuto di Stato secondo la disciplina Europea ed in quanto tale compatibile con il mercato interno nel rispetto del limite massimo di 1.800.000,000 euro

per impresa, purchè l'impresa non fosse in stato di difficoltà al 31/12/2019 e che la concessione avvenga entro il 31/12/2021.

L'INPS con messaggio n. 3389 del 07/10/2021, ha comunicato le modalità operative per poter iniziare ad usufruire dello sgravio, unicamente per le **assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**. Per l'anno 2022 si rimane in attesa di istruzioni.

Lo studio, con l'elaborazione dei cedolini del mese di Ottobre 2021, procederà all'esposizione, all'interno della denuncia contributiva mensile, dell'agevolazione per i mesi arretrati da Gennaio 2021 per i lavoratori assunti che presentano i requisiti descritti.

Per le aziende fino a 50 dipendenti sarà cura dello studio comunicare i nominativi che, dalle prime verifiche risultino agevolabili e per i quali chiederemo una ulteriore verifica alle aziende sullo stato occupazionale del lavoratore precedente all'assunzione.

Per le aziende con più di 50 dipendenti si richiede di ricevere l'elenco aggiornato dei lavoratori aventi diritto all'incentivo sopra riportato, previa verifica da parte delle stesse, della spettanza tramite l'utility [https://servizi2.inps.it/servizi/ENTRATEINTCPS/CPS/RAP\\_INDETERMINATO](https://servizi2.inps.it/servizi/ENTRATEINTCPS/CPS/RAP_INDETERMINATO) messa a disposizione dall'Istituto.

Marta Vitali

Francesca Santini